



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

U-ADP/26

Circ. CNI n. 470/XX Sess./2026

Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
territoriali degli Ingegneri

E p.c.

Ai Presidenti delle Federazioni/ Consulte
degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: **Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni**, in
accordo con quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 33-septies del decreto-
legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012
n.221 – applicabilità agli Ordini professionali - scadenza della rilevazione fissata
per il giorno 30 settembre 2026 - considerazioni

Con la presente si intende segnalare a tutti gli interessati la posizione del Consiglio Nazionale riguardo il tema in oggetto.

Alcuni Ordini professionali – compreso il Consiglio Nazionale – hanno ricevuto in queste settimane una cortese comunicazione a firma del Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale – AGID, avente per Oggetto: “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni, in accordo con quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 33-septies del decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n.221”, contenente l'invito a compilare un questionario, disponibile sulla Piattaforma PA digitale 2026 (in allegato).

Si tratta della realizzazione del censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni, quale attività strategica per la *governance* e l'evoluzione del patrimonio informativo pubblico, in attuazione di quanto previsto dal comma 1-ter dell'articolo 33-septies (*“Consolidamento e razionalizzazione dei siti e delle infrastrutture digitali del Paese”*) del decreto-legge n.179/2012, come convertito in legge¹.

¹ Si riporta di seguito il testo dell'art.33-septies, comma 1-ter, del decreto-legge 18/10/2012 n.179, come convertito dalla legge n.221/2012:

“L'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), effettua con cadenza triennale, anche con il supporto dell'Istituto Nazionale

Tale adempimento, in base al comma 1 della medesima disposizione, concerne “le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c) del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82”, mentre la pagina “Domande frequenti” presente sul sito Internet padigitale2026.gov.it alla domanda: “Quali amministrazioni devono compilare il censimento?” risponde, genericamente: “*Devono compilare il censimento le pubbliche amministrazioni e le società a controllo pubblico che possiedono asset infrastrutturali e digitali. Non devono compilarlo i gestori di pubblici servizi.*”.

A parere del Consiglio Nazionale – in virtù della disposizione di principio contenuta nell'**art.12-ter del decreto-legge 22 giugno 2023 n.75²**, come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112 – la rilevazione in questione non rientra tra gli adempimenti a carico degli Ordini professionali.

Su questa base, il Consiglio Nazionale ha inteso esporre all'Agenzia per l'Italia Digitale le ragioni per le quali ritiene che il sistema degli Ordini professionali non sia soggetto a tale adempimento, rivolto alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni, in linea con quanto affermato nell'importante **circolare CNI 1/09/2023 n.84³**.

Si trasmette pertanto, in allegato, la **nota di riscontro prot. CNI n.9123 del 11/09/2026**, inviata dal Consiglio Nazionale ad AGID, segnalando che – ad oggi – la medesima non ha ricevuto risposta.

Il tutto per doverosa informazione degli Ordini territoriali in indirizzo e fatta salva la piena autonomia di ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale nell'adempimento degli obblighi diretti alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni.

È bene infatti precisare, da un lato, che secondo AGID il questionario in questione deve essere compilato “**entro e non oltre il 30 settembre 2026**”; dall'altro, che l'eventuale mancato riscontro dell'Agenzia per l'Italia Digitale alle considerazioni espresse dal Consiglio Nazionale nella nota datata 11 settembre 2026, a parere dello scrivente, potrebbe ragionevolmente significare *adesione ai concetti ivi rappresentati*, sulla falsariga della condotta tenuta dalle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, espressamente richiamata nella nota del CNI indirizzata ad AGID.

di Statistica, il censimento dei Centri per l'elaborazione delle informazioni (CED) della pubblica amministrazione di cui al comma 2 e, d'intesa con la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel rispetto di quanto previsto dai commi 1 e 1-bis e dalla disciplina introdotta dal decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, definisce nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione la strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e la strategia di adozione del modello cloud per la pubblica amministrazione, alle quali le amministrazioni si attengono. Per la parte relativa alla strategia di sviluppo delle infrastrutture digitali e della strategia di adozione del modello cloud delle amministrazioni locali è sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.”.

² “*Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.*”.

³ (“**Conto annuale** delle spese sostenute per il personale – **art.20, comma 3-quinquies del decreto-legge 22/04/2023 n.44**, come convertito dalla legge n.74/2023 – proroga della scadenza pubblicata sul sito Internet della Ragioneria Generale dello Stato – **art.12-ter del decreto-legge 22/06/2023 n.75**, come **convertito dalla legge n.112/2023** – approvata **disposizione di principio** - delineato con nettezza il campo di applicazione delle norme di finanza pubblica dirette agli Ordini professionali - informativa e aggiornamento sulla nuova disciplina”). Pubblicata sul sito Internet istituzionale.

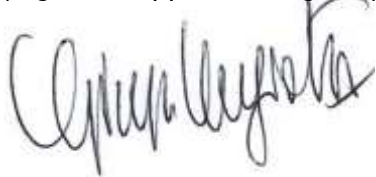
Come accade da anni, la linea direttrice dell'azione del Consiglio Nazionale è quella di evitare, per quanto possibile, il perpetuarsi di prassi amministrative volte ad appesantire di adempimenti formali, non strettamente indispensabili, gli Ordini professionali, con conseguente aggravio di lavoro in capo alle strutture e al personale degli Ordini territoriali degli Ingegneri.

Tutti gli Ordini territoriali in indirizzo saranno, in ogni caso, come sempre, prontamente informati degli sviluppi della questione.

Tanto si doveva per opportuna informazione, in un'ottica di leale collaborazione istituzionale, ferma restando l'autonomia e le scelte discrezionali spettanti a ciascun Consiglio dell'Ordine territoriale, riguardo l'adempimento degli obblighi di legge.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(Ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta AGID prot. n.0011869 del 23/07/2026 – Censimento del patrimonio ICT delle PA;
- 2) Riscontro CNI ad AGID, prot. CNI n.9123 del 11/09/2026.

MC2109Circ

Invio documentazione - prot.n.0011869 del 23/07/2026 - AGID**Da** **inviomassivo.protocollo@pec.agid.gov.it** <inviomassivo.protocollo@pec.agid.gov.it>**A** **segreteria@ingpec.eu** <segreteria@ingpec.eu>**Data** giovedì 23 luglio 2026 - 12:00

Invio documentazione protocollo

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. **0011869** del **23/07/2026**.

Il protocollo ha il seguente oggetto:

Censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni, in accordo con quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 33-septies del decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221..

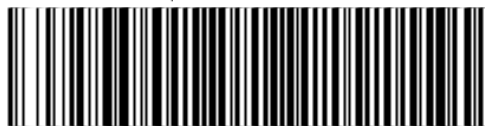
In allegato al messaggio email sono presenti i seguenti file:

Documento principale

- Censimento del patrimonio ICT delle PA.pdf

Allegati

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
23/07/2026 E-rsp/7917/2026



josh Protocol! • www.itconsult.it

Censimento del patrimonio ICT delle PA.pdf
Segnatura.xml

Spettabile Amministrazione,

l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha il compito di realizzare un censimento del patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni, attività strategica per la governance e l'evoluzione del sistema informativo pubblico, in accordo con quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 33-septies del decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221.

L'indagine, realizzata in collaborazione con il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, consente di raccogliere, con cadenza triennale, informazioni sul patrimonio infrastrutturale delle pubbliche amministrazioni. L'obiettivo è costruire una base di conoscenza dettagliata e aggiornata sui principali asset informatici, includendo componenti hardware, software e servizi in uso presso le amministrazioni a livello centrale e locale.

Invitiamo pertanto la vostra Amministrazione a compilare il questionario, da quest'anno disponibile sulla [piattaforma PA digitale 2026](#). **Il questionario può essere compilato da una figura interna all'amministrazione**, con il supporto delle persone che conoscono a fondo i sistemi informativi, i servizi e le strategie ICT del vostro ente. Grazie all'integrazione con la piattaforma del Dipartimento per la trasformazione digitale, **alcuni dati sono inoltre precompilati**, poiché già presenti nei sistemi della Pubblica Amministrazione (in base al principio *once-only*).

Al termine della compilazione, il **Responsabile per la Transizione Digitale (RTD)** o il **rappresentante legale** dovrà firmare una dichiarazione attestando che i dati inseriti siano completi e corretti.

Il questionario deve essere compilato entro e non oltre il 30 settembre 2026.

La compilazione può essere eseguita solo dalle amministrazioni che hanno classificato i propri dati e servizi su PA digitale 2026 (come previsto dal Regolamento Cloud per le PA dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, in vigore dal 1° agosto 2024). Se l'amministrazione non avesse ancora provveduto, vi invitiamo a completarla al più presto per poter procedere.

Per maggiori informazioni e chiarimenti è disponibile una [pagina informativa sul sito AGID](#) con una guida completa su come compilare il questionario contenente anche l'informativa sulla privacy. Inoltre, è possibile contattare il supporto dedicato direttamente dalla piattaforma.

Nel sottolineare come l'accuratezza dei dati inseriti sia presupposto indispensabile per orientare con efficacia la prosecuzione delle politiche nazionali di digitalizzazione della pubblica amministrazione, confidiamo nella vostra consueta e proficua collaborazione per il successo dell'iniziativa.

L'occasione è gradita per porgere i migliori saluti.

Direttore generale AGID

Mario Nobile



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-ADP/26

Egr. dott. Mario Nobile
Direttore generale AgID
Via Liszt, 21
00144 - Roma

protocollo@pec.agid.gov.it

**Oggetto: Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni, in
accordo con quanto previsto al comma 1-ter dell'articolo 33-septies del
decreto-legge n.179/2012, convertito con modificazioni dalla legge 17
dicembre 2012 n. 221 - riscontro**

Egregio dott. Nobile,

con la presente riscontriamo la Sua cortese comunicazione avente protocollo n. 0011869 del
23/07/2026, relativa all'oggetto.

In tema di adempimenti a carico della generalità delle Pubbliche Amministrazioni, il Consiglio
Nazionale applica quanto statuito dall'**art.12-ter** del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75¹**,
come convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112:

“1. Al comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
**«Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica agli ordini, ai collegi
professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che
sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda
espressamente»**”.

¹
“Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di
lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025.”.

Per effetto della novella, è stato dunque inserito un passaggio, all'interno del testo dell'**art.2, comma 2-bis**, del **decreto-legge 31 agosto 2013 n.101**², che mira a stabilire una volta per sempre che *non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali e che ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali adempimenti od obblighi previsti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente e puntualmente.*

La disposizione di legge richiamata da AGID – l'art.33-septies del decreto-legge n.179/2012, come convertito dalla legge n.221/2012 – come è palese, giammai richiama espressamente gli Ordini professionali. Anzi, il secondo periodo del comma 1 dell'art.33-septies citato fa espresso riferimento alle "amministrazioni centrali individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n.196"³ – tra le quali, come noto, non sono esplicitamente compresi gli Ordini professionali – mentre il comma 1-bis dell'art.33-septies anzidetto fa diretto riferimento alle "amministrazioni locali individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999 n.196" – e nemmeno in questa tipologia sono ricompresi gli Ordini degli Ingegneri.

Non essendo gli Ordini professionali espressamente indicati tra i destinatari dell'adempimento in questione, lo scrivente Consiglio ritiene che, anche in questo caso, il Consiglio Nazionale e gli Ordini territoriali degli Ingegneri siano esentati dal compilare il suddetto censimento.

A questo proposito, si rappresenta che – di fronte ad una richiesta delle **Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti**⁴, che chiedeva, "entro 20 giorni dal ricevimento della presente", di trasmettere la rilevazione delle partecipazioni societarie detenute, ai sensi dell'**art.20**⁵ del **decreto legislativo 19 agosto 2016 n.175**⁶ ("**Testo unico in materia di società**

² "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

³ L'art.1, commi 2 e 3, della legge 31/12/2009 n.196 ("**Legge di contabilità e finanza pubblica**"), nell'introdurre misure di finanza pubblica, dispone che per amministrazioni pubbliche si intendono gli enti e i soggetti indicati a fini statistici nell'elenco oggetto del comunicato annuale ISTAT. L'ultimo Comunicato ISTAT datato 30 settembre 2025 non contempla nell'elenco delle PP.AA. inserite nel conto economico consolidato gli Ordini professionali.

⁴ Prot. SSRR_CON-SSRRCO-0000304 del 30/01/2024 della Corte dei Conti, trasmessa dalla Segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo via PEC in data 30 gennaio 2024 (prot. CNI n.1027/2024).

⁵ "**Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche**".

⁶ Questo il testo dell'**art.20 d.lgs. n.175/2016**: "1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei

a partecipazione pubblica”), “avendo constatato il mancato invio dei piani di revisione da approvare al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023” – il Consiglio Nazionale ha risposto proprio facendo leva sull’approvazione della disposizione di principio di cui al citato art.12-ter del decreto legge n.75/2023 (in allegato).

La mancata successiva contestazione della nota CNI, ad avviso dello scrivente, sta ad indicare che anche le Sezioni Riunite della Corte dei Conti, nell’occasione, hanno convenuto e preso atto che quella prospettata dall’Ente Centrale di Categoria degli Ingegneri fosse l’interpretazione più corretta della disciplina vigente.

Questo non significa che il CNI non adotti e non intenda adottare tutte le misure tecnologicamente più avanzate per garantire e perseguire la sicurezza dei dati e delle infrastrutture digitali, operando nel rispetto di principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa. Tali principi, infatti, costituiscono il costante faro dell’azione del Consiglio Nazionale di Categoria.

dipendenti;

- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all’articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l’assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell’articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l’articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

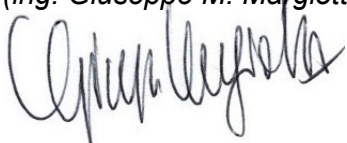
8. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall’articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d’ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall’articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre due anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d’esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l’avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, corredata dell’atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall’articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all’articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.”.

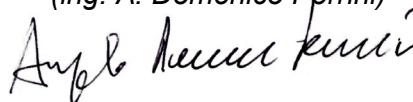
Si trasmettono, pertanto, le presenti osservazioni e considerazioni all'attenzione dell'Agenzia per l'Italia Digitale, confidando in una condivisione delle stesse, nello spirito di leale collaborazione istituzionale che guida l'azione del Consiglio Nazionale.

Con i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATI:

- 1) Richiesta delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, prot. SSRR_CON-SSRRCO-0000304 del 30/01/2024;
- 2) Riscontro del Consiglio Nazionale, prot. CNI n.1532 del 9/02/2024.

MC2808Agid

From: "Per conto di: sezioni.riunate.in.sede.di.controllo@corteconticert.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>
Sent: martedì, 30 gen 2024
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: POSTA CERTIFICATA: Piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie – art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - richiesta elementi conoscitivi

Messaggio di posta certificata

Il giorno 30/01/2024 alle ore 12:33:30 (+0100) il messaggio
" Piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie ? art. 20 d.lgs. n. 175/2016 -
richiesta elementi conoscitivi" è stato inviato da
"sezioni.riunate.in.sede.di.controllo@corteconticert.it"
indirizzato a:
donato.centrone@corteconti.it mariacristina.delmonaco@corteconti.it
segreteria.pres.coord.sez.riun.contr@corteconti.it segreteria@ingpec.eu

Il messaggio originale è incluso in allegato.
Identificativo messaggio: opec21023.20240130123330.106915.19.1.51@pec.aruba.it

Attachments:

From: sezioni riunite in sede di controllo@cor.teconticert.it
Sent: martedì, 30 gen 2024
To: segreteria@ingpec.eu
Subject: Piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie – art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - richiesta elementi conoscitivi

Si invia la nota allegata

La Segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo

Indirizzo via Baiamonti, 25 – CAP 00195 Roma

e-mail: sezioni riunite in sede di controllo@cor.teconti.it

PEC: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@cor.teconticert.it

Segreteria: 06 38762866 – 2729

Attachments:



CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO

Al Presidente del Consiglio
nazionale degli ingegneri
Ing. Angelo Domenico Perrini
Via XX Settembre 5 -00187 Roma
segreteria@ingpec.eu

Oggetto: piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie - art. 20 d.lgs. n. 175/2016 - richiesta elementi conoscitivi

L'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. Testo unico sulle società pubbliche) dispone che le *"amministrazioni pubbliche"*, come definite dall'art. 2, comma 1, lett. a), del medesimo decreto (che richiama, fra le altre, quelle di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'interno delle quale sono compresi gli *"enti pubblici nazionali"*, quali sono, per legge e/o statuto, gli ordini e le federazioni professionali) debbano approvare, annualmente, una revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute, avente l'obiettivo, qualora ricorrano i presupposti prescritti dalla norma, di una loro razionalizzazione.

Avendo constatato il mancato invio dei piani di revisione da approvare al 31 dicembre 2022 ed al 31 dicembre 2023 (nonché la relazione sulle azioni implementate a seguito del precedente piano annuale), si invita a trasmettere i ridetti provvedimenti di approvazione alle scriventi Sezioni riunite in sede di controllo (competenti in ragione dell'art 5, comma 4, del Testo unico) ovvero alla formale conferma dell'assenza di detenzione di partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022.

Ringraziando per la collaborazione, si resta in attesa di riscontro entro 20 giorni dal ricevimento della presente.

Il magistrato istruttore
dott. Donato Centrone
(donato.centrone@corteconti.it)

funzionario referente:
Maria Cristina Del Monaco (06/38762658)
mariacristina.delmonaco@corteconti.it



CORTE DEI CONTI



CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI INGEGNERI



presso il
Ministero della Giustizia

/U-ADP/24

Alla Corte dei Conti
Sezioni Riunite in sede di Controllo
Viale Giuseppe Mazzini 105
00195 Roma
Alla c.a. del Magistrato istruttore
Dott. Donato Centrone

sezioni.riunate.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

segreteria.pres.coord.sez.riun.contr@corteconti.it

donato.centrone@corteconti.it

Oggetto: Piani di revisione periodica delle partecipazioni societarie – art.20
d.lgs. n.175/2016 – richiesta elementi conoscitivi – riscontro – prot.
CNI n.1027

In relazione alla comunicazione di pari oggetto, **prot. SSRR_CON-SSRRCO-0000304 del 30/01/2024 della Corte dei Conti**, trasmessa dalla Segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo via PEC in data 30 gennaio 2024 (prot. CNI n.1027/2024), di informativa circa le modalità di rilevazione – da parte delle Amministrazioni pubbliche – dei dati relativi al procedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31/12/2021, da adottare entro il 31/12/2022 (ex art.20, commi 1 e 2, del d.lgs. 19 agosto 2016 n.175 – TUSP), della relazione, da approvare entro il 31/12/2022, sull'attuazione del piano di razionalizzazione adottato (ex art.20, comma 4, del TUSP), nonché di richiesta di trasmissione dei relativi *“provvedimenti di approvazione alle scriventi Sezioni riunite in sede di controllo...ovvero alla formale conferma dell'assenza di detenzione di partecipazioni societarie al 31 dicembre 2021 ed al 31 dicembre 2022”*, si rappresenta che, ad avviso del Consiglio Nazionale, gli Ordini professionali degli Ingegneri non rientrano tra le Amministrazioni destinatarie di tale adempimento.

Questo in applicazione dei contenuti dell'**art.2, comma 2-bis**, del **decreto-legge 31/08/2013 n.101¹**, come convertito dalla legge n.125/2013, che stabilisce che "Gli Ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali... con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165... e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla spesa pubblica".

Tale disposizione è stata interpretata, da ultimo, dalla sentenza del **TAR Lazio, 2/11/2022 n.14283**, che ha stabilito che:

"Agli Ordini Professionali, benchè enti pubblici non economici, non può applicarsi in via automatica l'intera disciplina sul pubblico impiego. Agli Ordini Professionali non può applicarsi in via automatica neppure la generale disciplina sulla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

Con riferimento al controllo della spesa pubblica sul personale, l'esclusione degli Ordini Professionali dalla disciplina sul controllo è resa ancora più evidente nella misura in cui si precisa, per legge, che essi si adeguano ai "principi" generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, al ricorrere della duplice condizione che si tratti di "soli" principi o che tali principi siano "ad essi relativi".

Gli incisi legislativi "soli" e "ad essi relativi" non possono che essere interpretati nel senso che occorre un'espressa previsione legislativa finalizzata a individuare, di volta in volta, quali principi sulla razionalizzazione e sul contenimento della spesa pubblica possono applicarsi agli Ordini Professionali, fermo restando il potere del legislatore di dettare di volta in volta una disciplina ad hoc per tali enti.... (*omissis*)

In tutti i casi in cui manca una disciplina ad hoc oppure in assenza di principi generali sul controllo della spesa pubblica, non può l'amministrazione sostituirsi al legislatore che, consapevole evidentemente del ruolo istituzionali svolto dagli Ordini, ha chiaramente indicato entro quali limiti tali enti pubblici possono essere soggetti al controllo della spesa.".

Il Giudice amministrativo, nella fattispecie, ha dunque stabilito che non può il MEF, in violazione del principio di legalità, innovare l'ordinamento, estendendo tramite circolare la specifica disciplina dettata dal decreto legislativo n.165 del 2001 sul controllo della spesa pubblica agli Ordini professionali.

Questo perché gli Ordini professionali, pur svolgendo funzioni di rilievo pubblicistico, "**non rientrano nella categoria degli enti pubblici sopposti per legge al controllo sulla spesa, poiché non finanziati con fondi pubblici**".

Sul tema – di recente – è intervenuto nuovamente il Legislatore, con un intervento chiarificatore, che supera ogni interpretazione di segno opposto.

¹ "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni".

Si intende fare riferimento alla legge di conversione del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75²** (cd **Decreto PA 2**), contenente al proprio interno una disposizione che riguarda direttamente la categoria degli Ordini professionali.

Precisamente, la **legge** di conversione **10 agosto 2023 n.112³** ha inserito nel corpo del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75** l'**articolo 12-ter**, intitolato *Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013 n.101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n.125, in materia di organizzazione amministrativa e spese di personale degli ordini e collegi professionali*.

Come noto, il decreto-legge n.101 del 2013⁴ è la normativa che escludeva gli Ordini professionali, in ragione delle rispettive peculiarità, dai tagli della *spending review* e che – al comma 2-bis dell'art.2 – prevede che gli Ordini e Collegi professionali si adeguano unicamente ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica

Per effetto della recente riforma, è stato inserito un passaggio, all'interno del testo dell'**art.2, comma 2-bis**, del **decreto-legge 31 agosto 2013 n.101⁵**, che mira a chiarire una volta per tutte che *non tutti gli adempimenti posti in capo alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni vanno considerati estesi automaticamente anche agli Ordini professionali* e che **ogni qualvolta il Legislatore intenda estendere al sistema degli Ordini e Collegi professionali previsioni od obblighi stabiliti per le Pubbliche Amministrazioni, lo debba dichiarare espressamente⁶**.

La relativa previsione di legge, **con valore di disposizione di principio**, è in vigore dal 17 agosto 2023⁷.

Ad avviso dello scrivente Consiglio, si tratta del coronamento di un percorso iniziato da anni, che aveva come obiettivo quello di impedire una automatica e pedissequa assimilazione degli Ordini professionali alle Amministrazioni statali,

² “Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”, in G.U. 22 giugno 2023 n.144.

³ “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025”. Pubblicata nella G.U. 6 agosto 2023 n.190.

⁴ Come convertito dalla legge 30 ottobre 2013 n.125.

⁵ “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”.

⁶ Si riporta di seguito il testo dell'**art.12-ter** del **decreto-legge 22 giugno 2023 n.75**, come **convertito dalla legge 10 agosto 2023 n.112**: “1. Al **comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101**, convertito, con modificazioni, dalla **legge 30 ottobre 2013, n. 125**, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all'**articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165**, non si applica agli ordini, ai collegi professionali e ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente»”.

⁷ Ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge di conversione n.112/2023.

sul versante degli adempimenti da osservare, soprattutto al fine di semplificare l'attività degli Ordini più piccoli (la maggioranza), composti da un ristretto numero di dipendenti⁸ e dotati di assai limitate risorse finanziarie.

In conseguenza della novella citata, l'adempimento di cui alla comunicazione **prot. SSRR_CON-SSRRCO-0000304 del 30/01/2024 della Corte dei Conti**, trasmessa dalla Segreteria delle Sezioni riunite in sede di controllo via PEC in data 30 gennaio 2024, a opinione del Consiglio Nazionale, non trova applicazione nei confronti degli Ordini professionali perché gli stessi non vengono citati espressamente dall'art.20 del decreto legislativo n.175/2016 tra i destinatari e dunque l'adempimento e l'obbligo in questione non li concerne⁹.

L'intenzione del Legislatore è palese ed è quella di riconoscere la *peculiarità e specialità* della configurazione, dell'assetto e delle modalità di finanziamento degli Ordini professionali, che non gravano sul bilancio dello Stato e si auto-finanziano con i contributi degli iscritti, pur appartenendo al variegato mondo delle Pubbliche Amministrazioni (di modo che per essi trovano applicazione una serie di principi generali¹⁰, mentre singole disposizioni che prevedono puntuali adempimenti – per effetto della novella recata dall'art.12-ter del DL n.75/2023, come convertito dalla legge n.112/2023 – si impongono agli Ordini professionali unicamente nel caso in cui la medesima disposizione li contempli tra i destinatari dello specifico precepto.).

La novella trova applicazione sia per gli Ordini e Collegi territoriali, sia per i rispettivi Consigli Nazionali, in base all'esplicita lettera della legge (l'art.12-ter del decreto-legge n.75/2023 citato).

Rimane invece, l'obbligo per gli Ordini professionali di trasmettere il conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato, dato che l'introdotta modifica normativa non ha toccato l'**ultimo periodo** del vigente **comma 2-bis dell'art.2 del decreto-legge n.101/2013**, ovvero la previsione che impone agli Ordini l'adempimento costituito dal conto annuale delle spese del personale¹¹.

⁸ Vi sono Ordini territoriali degli Ingegneri che sono composti da n.1 o al massimo 2 unità di personale.

⁹ Beninteso, questo non vuol dire che gli Ordini professionali non siano più tenuti a operare secondo i principi di una sana e corretta gestione contabile e amministrativa, *ivi compreso un principio generale di contenimento della spesa*: solamente, non dovranno più sottostare alle circolari e comunicazioni della Ragioneria Generale dello Stato, destinate alla generalità delle Pubbliche Amministrazioni dello Stato.

¹⁰ Derivanti dal principio costituzionale di buon andamento di cui all'art.97 Cost..

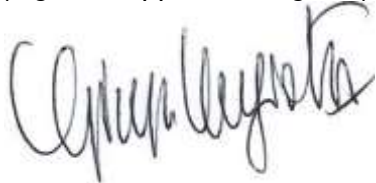
¹¹ Ferma restando la data di entrata in vigore della nuova previsione (fissata al 22 giugno 2023), una lettura costituzionalmente orientata e che tenga conto dell'imponente aggravio di lavoro che la compilazione del conto annuale richiede agli Uffici dell'Ente impone, ad avviso del Consiglio Nazionale, di privilegiare la lettura in base alla quale – acclarata l'entrata in vigore sul piano formale della novella - vada operata una differenziazione per quanto concerne gli effetti materiali e la sua piena operatività, che non potrà non valere che a partire dall'anno 2024, in relazione al conto annuale 2023. Si tratta di uno schema non nuovo nel mondo del diritto (basti pensare alle previsioni del nuovo Codice dei contratti pubblici, entrato in vigore formalmente in data 1° aprile 2023, ma con disposizioni che acquistano efficacia in data 1° luglio 2023, come stabilito dall'art.229, comma 2, del d.lgs. 31/03/2023 n.36). Seguendo tale impostazione, gli "adempimenti previsti dall'art.60, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001" vanno intesi come prescritti

Si rappresenta, infine, che la partecipazione in passato del Consiglio Nazionale alle rilevazioni in oggetto è sempre avvenuta in uno spirito di leale cooperazione con gli Organi dello Stato, pur sottolineando quanto recisamente affermato dalla **Corte di Cassazione**, Sezione I, **14/10/2011 n.21226**, in tema di sottoposizione degli Ordini professionali al controllo di gestione della Corte dei Conti (v. la **nota** di riscontro **CNI** datata **8/11/2019**, allegata).

Tanto si doveva, per opportuna informazione, in osservanza di un principio di leale collaborazione istituzionale.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(ing. Giuseppe M. Margiotta)



IL PRESIDENTE
(ing. A. Domenico Perrini)



ALLEGATO: Nota CNI del 8/11/2019, prot. n.7665/2019.

MC0502CorteCon

a partire dalla dichiarazione dell'anno 2024, legata al conto annuale dell'anno 2023, ovvero la data di entrata in vigore della riforma. Questa appare l'unica lettura razionalmente consentita e teleologicamente possibile delle nuove previsioni, soprattutto tenendo conto che l'art.60, comma 2, del Testo Unico del lavoro pubblico tratta *espressamente* di conto annuale delle spese da presentare "entro il mese di maggio di ogni anno" (e la riforma è entrata in vigore a giugno).



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

08/11/2019 U-mp/7665/2019



*presso il
Ministero della Giustizia*

Alla Corte dei Conti
Sezioni Riunite in Sede di Controllo
c.a. del Presidente di coordinamento
Dott. Ermanno Granelli
Viale Giuseppe Mazzini, 105
00195 - Roma

pec: sezioni.riunite.in.sede.di.controllo@corteconticert.it

Oggetto: Piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni societarie – richiesta elementi conoscitivi – Vs nota del 28.10.2019 – riscontro

Si riscontra la nota in oggetto (prot. CNI n.7371 del 29/10/2019), rappresentando che in data 9/04/2019 lo scrivente, ing. Armando Zambrano, Presidente e legale rappresentante del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, attraverso l'apposito applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro, aveva già effettuata e conclusa la procedura di comunicazione delle partecipazioni detenute e dei propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti.

Si evidenzia, altresì, che con prot. N. DT 36176-2019 del 9/04/2019, sono stati acquisiti dal Dipartimento del Tesoro i documenti relativi al provvedimento di revisione periodica.

Questo Consiglio Nazionale, in quella sede, aveva dichiarato di non aver detenuto, per tutto il 2017, quote di partecipazioni in società né direttamente né indirettamente, per il tramite di una società controllata o di un organismo controllato. Si conferma, inoltre, l'assenza di medesime partecipazioni alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19/08/2016 n.175 (TUSP).

Si rappresenta, con l'occasione, che il CNI ha inteso prendere parte alla rilevazione delle partecipazioni pubbliche di cui all'art.20 del TUSP in uno spirito di leale collaborazione istituzionale, fermo restando quanto stabilito dalla sentenza della **Corte di Cassazione**, Sezione I, **14/10/2011 n.21226**, in tema di sottoposizione degli Ordini professionali al controllo di gestione della Corte dei Conti.

Secondo la Suprema Corte, "considerato che è incontestata la circostanza che gli Ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, non è dato comprendere quale possa essere l'interesse dello Stato (che giustificerebbe poi le eventuali iniziative conseguenti) ad esercitare un controllo sulla correttezza della gestione degli enti in questione, al semplice fine di accertarne la rispondenza fra gli obiettivi programmati ed i risultati conseguiti".

Si auspica, nel rispetto dei rispettivi ruoli, una feconda collaborazione e una futura semplificazione degli adempimenti richiesti da distinte Strutture dello Stato ai Consigli degli Ordini territoriali degli Ingegneri, alcuni dei quali - in ragione delle loro ridotte dimensioni in termini di iscritti e di conseguenti dotazioni economiche - non hanno neanche dipendenti, potendo svolgere la loro attività solo grazie al supporto di collaboratori esterni e all'attività che potremmo definire di volontariato dei consiglieri, i quali non percepiscono alcun compenso per la loro carica.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi forma di collaborazione in merito, si coglie l'occasione per inviare i più distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(ing. Armando Zambrano)

